



GESTIONE IMMOBILIARE

DETERMINAZIONE N. 152/2022

OGGETTO:	LEGGE REGIONALE DEL 18.12.2007 N.24 – ART.19 - COMMA 3° - SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE. CODICE UNITA' IMMOBILIARE 1926.
----------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno 04 del mese di Maggio, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

PREMESSO

- che il sig. omissis si era reso assegnatario dell'alloggio sito in Lagonegro alla Via omissis interno omissis;
- che, con istanza acquisita al protocollo dell'Azienda al n. 0005622/2021 in data 30/04/2021, il sig. omissis, quale familiare convivente, ha richiesto la voltura del contratto di locazione, a seguito dell'intervenuto decesso dell'assegnatario;
- che, in merito alla citata richiesta, con nota prot. n. 0000497/2021 del 14/01/2021, sono state richieste informazioni al Comando di Polizia Locale del Comune di Lagonegro, volti ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge;
- che, in riscontro alla suddetta richiesta, con nota (prot. n. 2899) del 10/02/2022, il suddetto Comando di Polizia Locale ha comunicato che il sig. omissis, nipote del sig. omissis deceduto in data 17/03/2019, occupa l'alloggio in Via omissis, dal omissis, data di trasferimento della propria residenza;
- che dalle risultanze anagrafiche è emerso che il sig. omissis risulta residente in Lagonegro alla Via omissis a far data dal omissis;
- che con nota prot. n. 0002827/2022 del 02/03/2022 questa Azienda ha comunicato al richiedente l'insussistenza delle condizioni di legge per l'accoglimento della richiesta (convivenza biennale anagrafica e di fatto con l'assegnatario al momento del decesso);
- che in risposta alla suddetta comunicazione di diniego il sig. omissis ha prodotto le proprie osservazioni scritte, dichiarando di aver abitato stabilmente e di aver convissuto in modo stabile e duraturo con il sig. omissis dall'anno omissis, in quanto nipote e unico soggetto disponibile ad assisterlo, viste le precarie condizioni di salute dello stesso;
- che a supporto delle predette argomentazioni il sig. omissis ha prodotto n. 3 dichiarazioni testimoniali rese dalle sig.re omissis, omissis e omissis;
- che in virtù della prodotta documentazione sono stati richiesti ulteriori accertamenti al Comando di Polizia Locale del Comune di Lagonegro;
- che in riscontro alla suddetta richiesta, con nota n. 7617 del 28/04/2022, il suddetto Comando di Polizia Locale ha trasmesso n. 2 verbali di sommarie informazioni spontaneamente rese dalle sig.re omissis e omissis, in ordine alla effettiva occupazione dell'alloggio in questione da parte del sig. omissis, a far data dall'anno omissis;

RITENUTO che le deduzioni formulate dal richiedente, anche alla luce della documentazione acquisita in fase istruttoria, possano essere ritenute meritevoli di accoglimento in punto di fatto;

PRESO ATTO degli orientamenti dottrinali secondo i quali "l'iscrizione anagrafica, a differenza del domicilio e della residenza, costituisce un elemento oggettivo di natura meramente formale, consistendo di fatto, in una mera iscrizione in un apposito registro anagrafico;

- che la residenza in senso civilistico è definito dall'art. 43 c.c., secondo comma, come "il luogo in cui la persona ha la dimora abituale";
- che la giurisprudenza, al riguardo, ha osservato che "la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento" (Cass., 5 febbraio 1985, n. 791; Cass. 5 maggio 1980, n. 2963);
- che "in definitiva, tale volontà si presume fino a prova contraria, e ci si affida, in sede probatoria, ad indici estrinseci, vale a dire a comportamenti del soggetto, alle sue abitudini di vita" (L. Montuschi, Domicilio e residenza, in "Commentario del codice civile", Zanichelli, 1970, p. 7).

ATTESO

- che la giurisprudenza ha costantemente inteso distinguere nell'ambito del concetto di residenza un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi (Cassazione: Sez. I del 21 giugno 1955 n.1925, Sez. I del 17 ottobre 1955 n.3226, Sez. II del 17 gennaio 1972 n.126, del 5 febbraio 1985 n.791, Sez. II del 14 marzo 1986, n. 1738);
- che tale soggettività deve essere un elemento "rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali" (Cass.,Sez II,14 marzo 1986 n.1738) cioè deve essere reso conoscibile ai consociati

attraverso la condotta del soggetto.

- che la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ovvero dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo della volontà di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo (TAR Abruzzo, Sezione I, Sentenza 25 maggio 2011, n. 289 e TAR Abruzzo, Sezione I, Sentenza 28 aprile 2011, n. 215);

- che la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo, che può essere fornita con ogni mezzo anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche (TAR Basilicata, Sezione I, Sentenza 20 aprile, n. 220);

- che, ancora, la prova della residenza può essere fornita con ogni mezzo, anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse, atteso che queste ultime hanno valore meramente presuntivo, essendo la residenza della persona determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo (TAR Basilicata, Sezione I, Sentenza 20 aprile 2011, n. 220);

- che la certificazione anagrafica, difatti, non costituisce piena prova rivestendo valore meramente presuntivo ed essendo sempre ammessa prova contraria. "Ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza rileva la dimora effettiva ed abituale per cui i certificati anagrafici hanno valore meramente presuntivo potendo essere superati dalla produzione di prove contrarie desumibili da qualsiasi fonte di convincimento liberamente valutabili dal giudice" (Tribunale di Bologna, Sezione II Civile, Sentenza 22 marzo 2011, n. 745);

- che l'iscrizione anagrafica non è infatti legata all'unità immobiliare ma all'effettività della dimora abituale in quel luogo ossia alla realtà abitativa familiare. Pertanto i comportamenti rivolti ad ulteriori verifiche al di là della dimora abituale si configurano quali aggravanti del procedimento amministrativo e passibili di denuncia da parte del cittadino;

CONSIDERATO che, in virtù della ampia narrativa che precede, deve ritenersi possibile procedere all'accoglimento della domanda di subentro nel contratto di locazione;

VERIFICATA, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la sussistenza di tutti i requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 19 della Legge Regionale del 18.12.2007 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 41 del 22/12/2020 che ha così modificato l'art. 19, comma 3, 3 bis e 4 della Legge Regionale 24/2007 "In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, gli succedono nella domanda, nella graduatoria o nella assegnazione, i componenti del nucleo familiare come definiti nella normativa vigente, purché conviventi da almeno due anni all'atto del decesso";

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA

- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di riconoscere in favore del sig. omissis, nato a omissis il omissis, quale nipote convivente dell'originario assegnatario, il diritto al subentro nell'assegnazione con conseguente voltura del contratto relativo all'alloggio ubicato in Lagonegro alla Via omissis interno omissis, codice unità immobiliare 1926;
- 2) di procedere, per l'effetto alla stipulazione del contratto;

- 3) di subordinare la efficacia del presente provvedimento al pagamento di tutti i canoni e spese accessorie eventualmente dovuti.

La presente determinazione, costituita da 5 fasciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI

OGGETTO:	LEGGE REGIONALE DEL 18.12.2007 N.24 – ART.19 - COMMA 3° - SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE. CODICE UNITA' IMMOBILIARE 1926.
----------	--

L'ESTENSORE DELL'ATTO (dott.ssa Sabrina Antonella Caporale) F.to dott.ssa Sabrina A. Caporale

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa Sabrina Antonella Caporale)

F.to dott.ssa Sabrina A. Caporale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

data _____ F.to ing. Pierluigi ARCIERI